

Legge 27 luglio 2004, n. 186

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2004 - Supplemento Ordinario n. 131

Legge di conversione

Art. 1.

(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore)

1. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
 - a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
 - b) sport;
 - c) proprietà letteraria e diritto d'autore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

6. All'articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

d) all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

8. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

9. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

10. Il termine di cui all'articolo 13-*nonies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.

11. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: «entro un anno» ed «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni» ed «entro tre anni».

12. All'articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2004». All'articolo 1-*sexies*, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

13. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: «nonché» è sostituita dalle seguenti: «ma non».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 4.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2004 - Supplemento Ordinario n. 131

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

(omissis)

Art. 7.

Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI e' unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità' dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

(omissis)